

Sistemi uditivi – Convenzione tariffaria

concordata tra

AKUSTIKA Associazione Svizzera degli Audioprotesisti

e

SISTEMI UDITIVI SVIZZERA

(in seguito associazioni) e

la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

e

l'Assicurazione militare,

rappresentata

**dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(Suva),**

Divisione assicurazione militare

(in seguito assicuratori)

detti in seguito collettivamente «parti contraenti»

Preambolo

Tutti i riferimenti alle persone sono applicabili a entrambi i sessi.
In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Art. 1 Campo di applicazione

- 1.1 La presente Convenzione tariffaria disciplina la consegna di sistemi uditivi e il rimborso delle prestazioni relative a sistemi uditivi da parte dei negozi specializzati Alnf/AM aderenti alla Convenzione, e dei loro audioprotesisti Alnf/AM dipendenti, a persone assicurate ai sensi della LAINF o della LAM. Per le prestazioni a favore delle persone assicurate secondo l'assicurazione contro gli infortuni, costituiscono le basi per la Convenzione tariffaria la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) e l'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione contro gli infortuni (OMAINF). La Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) e la relativa ordinanza (OAM) costituiscono le basi per la Convenzione tariffaria nell'ambito dell'assicurazione militare.
- 1.2 I seguenti allegati sono parte integrante della Convenzione tariffaria:
- Tariffa (Allegato 1)
 - Disposizioni esecutive (Allegato 2)
 - Accordo concernente la garanzia della qualità (Allegato 3)
 - Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (Allegato 4)
 - Accordo sulla Commissione tariffaria (Allegato 5)
- 1.3 Gli audioprotesisti Alnf/AM sono persone che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 1.1 e 1.2 dell'Accordo concernente la garanzia della qualità (Allegato 3).
- 1.4 Un negozio specializzato Alnf/AM è una struttura che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 dell'Accordo concernente la garanzia della qualità (Allegato 3).

Art. 2 Adesione alla Convenzione/Recesso dalla Convenzione

- 2.1 Sono ammessi alla fatturazione di prestazioni secondo la presente Convenzione tariffaria gli audioprotesisti Alnf/AM e i negozi specializzati Alnf/AM che soddisfano i criteri dell'Accordo concernente la garanzia della qualità.
- 2.2 Per essere riconosciuto come audioprotesista Alnf/AM e negozio specializzato Alnf/AM, si deve presentare la richiesta di autorizzazione di un negozio specializzato Alnf/AM presso la segreteria della Commissione paritetica di fiducia (CPF). Ulteriori dettagli sono indicati nell'Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (Allegato 4) e negli articoli 2.3 e 2.4 sottostanti.
- 2.3 Per aderire alla Convenzione, i membri dell'AKUSTIKA e di Sistemi Uditivi Svizzera che soddisfano le condizioni di ammissione di cui all'Accordo concernente la garanzia della qualità possono presentare domanda mediante il modulo «Richiesta di autorizzazione per un negozio specializzato Alnf/AM» (all'indirizzo www.mtk-ctm.ch o sui siti web delle associazioni). L'adesione implica il pieno riconoscimento della presente Convenzione tariffaria e delle sue parti integranti.
- 2.4 Per aderire alla Convenzione, i non membri dell'AKUSTIKA e di Sistemi Uditivi Svizzera che soddisfano le condizioni di ammissione di cui all'Accordo concernente la garanzia della qualità possono presentare domanda mediante il modulo «Richiesta di autorizzazione per un negozio specializzato Alnf/AM» (all'indirizzo www.mtk-ctm.ch

o sui siti web delle associazioni). L'adesione implica il pieno riconoscimento della presente Convenzione tariffaria e delle sue parti integranti. I non membri sono tenuti a versare una tassa di adesione e una partecipazione annuale ai costi. Questi contributi sono fissati dalla CPF (Allegato 4, art. 1.6).

- 2.5 I negozi specializzati AInf/AM possono recedere dalla Convenzione per iscritto, con un preavviso di sei mesi. La dichiarazione di recesso deve essere inviata alla segreteria della Commissione paritetica di fiducia (CPF).

Art. 3 Obblighi degli assicuratori

- 3.1 Gli assicuratori si impegnano ad applicare a tutti gli audioprotesisti AInf/AM e a tutti i negozi specializzati AInf/AM riconosciuti la presente Convenzione tariffaria in modo uguale. Essi non possono rimborsare ad altri fornitori le prestazioni concernenti la fornitura di sistemi uditivi.
- 3.2 In particolare, gli assicuratori non sono autorizzati a rimborsare le prestazioni previste dalla presente Convenzione a fornitori esteri. Sono fatte salve disposizioni diverse contenute in trattati internazionali.

Art. 4 Obblighi degli audioprotesisti AInf/AM o dei negozi specializzati AInf/AM

- 4.1 Nella fornitura di prestazioni, gli audioprotesisti AInf/AM e i negozi specializzati AInf/AM si impegnano a osservare gli aspetti dell'efficacia, dell'economicità e dell'adequatezza. Le prestazioni devono limitarsi a quanto necessario.
- 4.2 Gli audioprotesisti AInf/AM e i negozi specializzati AInf/AM si impegnano a rispettare le disposizioni di legge, la Convenzione tariffaria e le relative parti integranti.
- 4.3 Tutti i lavori di adattamento e le vendite nel quadro della presente Convenzione tariffaria devono essere effettuati presso la sede dell'audioprotesista AInf/AM nel negozio specializzato AInf/AM. Le eccezioni sono ammesse solo per una motivazione medica e limitate al territorio svizzero.
- 4.4 L'audioprotesista AInf/AM o il negozio specializzato AInf/AM non può avere un rapporto di dipendenza particolare con i medici ORL o gli studi medici.
- 4.5 Non può essere fatta pubblicità con le prestazioni degli assicuratori.
- 4.6 Tutte le modifiche (modifiche di personale, cambiamenti di indirizzo, acquisizioni di azienda) devono essere notificate dai negozi specializzati AInf/AM alla segreteria della CPF entro 30 giorni mediante il tool online (cfr. al riguardo i siti web delle associazioni).
- 4.7 Gli audioprotesisti AInf/AM e i negozi specializzati AInf/AM si impegnano a rispettare le disposizioni della vigente Legge federale sulla protezione dei dati (cfr. anche art. 10).

- 4.8 Gli audioprotesisti AInf/AM e i negozi specializzati AInf/AM si impegnano a verificare e a documentare la qualità dell'adattamento in conformità alle regole dell'arte (dati del sistema uditivo, numero di serie, inserto auricolare su misura).
- 4.9 L'audioprotesista AInf/AM si impegna a chiarire alla persona assicurata le disposizioni esposte all'art. 5.4.
- 4.10 L'audioprotesista AInf/AM si impegna a presentare un'offerta per la fornitura di sistemi uditivi alle persone assicurate ai sensi della LAINF e della LAM e, in linea di principio, a darne seguito.

Art. 5 Tipo ed entità della prestazione

- 5.1 La fornitura di un mezzo ausiliare o l'adattamento del sistema uditivo ha luogo dopo che l'assicuratore competente ha rilasciato alla persona assicurata la garanzia di assunzione dei costi. La fornitura deve essere prescritta da un medico perito ORL riconosciuto dall'assicuratore e, alla fine, controllato da quest'ultimo. L'adattamento è considerato terminato solo quando l'assicuratore riceve la perizia conclusiva del medico perito ORL con esito positivo senza riserve.
- 5.2 Il tipo e l'entità della prestazione sono determinati dall'indicazione medica e dalla prescrizione del medico perito ORL.
- 5.3 Possono essere fatturati a carico degli assicuratori solo sistemi uditivi omologati dall'Ufficio federale di metrologia (METAS) e per i quali è garantito un servizio di assistenza clienti e di riparazione impeccabile da parte di un audioprotesista AInf/AM in Svizzera.
- 5.4 Il funzionamento e la manutenzione (accessori, utensili per la cura, filtri paracerume, contenitori a chiusura ermetica, pile, batterie, ecc.) sono a carico della persona assicurata. Nei casi di rigore, l'assicurazione può garantire un contributo a tali costi.

Art. 6 Garanzia della qualità

I provvedimenti volti a garantire la qualità delle prestazioni degli audioprotesisti AInf/AM nei negozi specializzati AInf/AM sono convenuti dalle parti contraenti nell'Accordo conformemente all'Allegato 3.

Art. 7 Rimborso delle prestazioni

Le prestazioni degli audioprotesisti AInf/AM sono retribuite in base alla tariffa riportata nell'Allegato 1. La fatturazione deve avvenire in conformità alle Disposizioni esecutive della Convenzione tariffaria (Allegato 2).

Art. 8 Trasmissione elettronica dei dati

Le parti contraenti concordano la trasmissione elettronica dei dati tenendo conto di norme e procedure uniformi.

I dettagli vengono disciplinati nelle Disposizioni esecutive (Allegato 2).

Art. 9 Commissione paritetica di fiducia e Commissione tariffaria

I compiti della Commissione paritetica di fiducia (CPF) sono regolamentati nell'Allegato 4, mentre i compiti della Commissione tariffaria (CT) sono disciplinati nell'Allegato 5.

Art. 10 Protezione dei dati

- 10.1 Nell'ambito della presente Convenzione, gli obblighi del segreto prescritti in materia di protezione dei dati e segretezza sono disciplinati dalle disposizioni in materia di protezione dei dati conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 25 settembre 2020, alla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981 e alla Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992 e alle relative ordinanze.
- 10.2 In particolare, l'audioprotesista AInf/AM e il negozio specializzato AInf/AM confermano che il trattamento dei dati personali nell'esecuzione della presente Convenzione avviene sempre in conformità ai principi della buona fede e della proporzionalità e non per scopi diversi da quelli concordati. Garantiscono inoltre, tramite misure adeguate, che vengano svolte unicamente le operazioni di trattamento dei dati convenute.
- 10.3 L'audioprotesista AInf/AM e il negozio specializzato AInf/AM devono garantire che i dati oggetto del trattamento non siano accessibili a persone non autorizzate adottando adeguate misure tecniche e organizzative. Ciò vale in particolare anche in relazione all'articolo 8. Informazioni e dati non più necessari devono essere immediatamente restituiti oppure cancellati o irrevocabilmente distrutti conformemente allo stato della tecnica.
- 10.4 Indipendentemente dall'esistenza di una cartella informatizzata del paziente conforme alla legge, l'audioprotesista AInf/AM o il negozio specializzato AInf/AM è tenuto a trasmettere all'assicuratore i dati necessari conformemente all'art. 54a LAINF e all'art. 25a LAM.
- 10.5 L'audioprotesista AInf/AM o il negozio specializzato AInf/AM è tenuto a mantenere riservati l'esistenza e il contenuto della Convenzione, nonché tutte le informazioni e tutti i dati forniti in relazione alla Convenzione così come quelli ricevuti o di cui sia venuto a conoscenza nel quadro dell'adempimento della Convenzione, inerenti alle relazioni commerciali dell'audioprotesista AInf/AM o del negozio specializzato AInf/AM, alla gestione del singolo negozio specializzato AInf/AM o di altre società e persone, aventi diritto, clienti o tutte le altre informazioni da considerarsi riservate o protette, anche dopo la cessazione della Convenzione.

Art. 11 Diritto applicabile

Alla presente Convenzione si applica esclusivamente il diritto svizzero.

Art. 12 Entrata in vigore, modifica, disdetta, disposizioni transitorie

- 12.1 La Convenzione tariffaria entra in vigore il 1° ottobre 2026 e sostituisce quella del 1° gennaio 2022. Gli adattamenti dei sistemi uditivi iniziati prima del 1° ottobre 2026 e le domande presentate prima di tale data sono gestiti in base alla tariffa del 1° gennaio 2022.
- 12.2 Gli audioprotesisti Alnf/AM e i negozi specializzati Alnf/AM precedenti rimangono audioprotesisti Alnf/AM e negozi specializzati Alnf/AM anche con la nuova Convenzione. Essi hanno il diritto di recedere dalla presente Convenzione tariffaria entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione tariffaria mediante comunicazione scritta alla segreteria della CPF.
- 12.3 La Convenzione tariffaria, le sue parti integranti o gli accordi separati possono essere modificati di comune accordo per iscritto senza una precedente disdetta.
- 12.4 La Convenzione tariffaria, le sue parti integranti o gli accordi separati possono essere disdetta da una parte contraente con un termine di preavviso di sei mesi alla fine di un anno civile, per la prima volta al termine di un periodo di 24 mesi a decorrere dall'entrata in vigore.
- 12.5 Dopo la disdetta della Convenzione, le parti contraenti si impegnano ad avviare senza indugi nuove trattative. Se non si raggiunge un accordo entro il termine di preavviso, la Convenzione tariffaria resta in vigore fino al perfezionamento di una nuova convenzione, tuttavia al massimo per altri 12 mesi a decorrere dalla fine del termine di preavviso.
- 12.6 La disdetta della Convenzione non incide sulla validità delle sue parti integranti di cui all'art. 1 cpv. 2, le quali devono essere disdetta separatamente.
- 12.7 La disdetta delle singole parti integranti della Convenzione di cui all'art. 1 cpv. 2 non incide sulla validità della Convenzione.
- 12.8 Se una disposizione della presente Convenzione o delle sue parti integranti di cui all'art. 1 cpv. 2 è o diventa inefficace o nulla, l'efficacia delle rimanenti disposizioni rimane invariata. Le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace o nulla con una normativa efficace o valida possibilmente vicina a tale disposizione.

Berna, Lucerna, Unterägeri, 21 settembre 2026

AKUSTIKA Associazione Svizzera
degli Audioprotesisti

SISTEMI UDITIVI SVIZZERA

La presidente

Il vicepresidente

Il presidente

L'amministratore

Julia Schopp

Patrick Burri

Christian Rutishauser

Jürg Depierraz

Commissione delle tariffe mediche
LAINF (CTM)

Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (Suva)
Divisione assicurazione militare

Il presidente

Il direttore

Daniel Roscher

Martin Rüfenacht